

Prot. n. 3670

Ordinanza n. 65 del 06.10.2017

Oggetto: Revoca Ordinanza n. 62 del 21.09.2017.

IL SINDACO

Richiamata la precedente Ordinanza Sindacale n. 62 del 21.09.2017 con la quale per motivi di salvaguardia della salute pubblica è stato vietato l'utilizzo a scopo potabile dell'acqua del civico acquedotto, ed in particolare quella delle FF.PP di Piazza Casalnuovo e di Via Sele su specifiche direttive dell'Unità Operativa Igiene e Nutrizione della competente A.S.P. di Catanzaro;

Dato atto che prontamente sono stati adottati provvedimenti atti a ricondurre l'acqua distribuita entro i parametri di legge e di seguito richieste nuove analisi per la conferma della rispondenza dei limiti (valore di parametro) previsti dall'allegato I parte A del DLvo 31/01 delle acque destinate al consumo umano;

Vista la nota acquisita in data 06/09/2017 prot. n. 3664, trasmessa dall'Unità Operativa Igiene e Nutrizione - A.S.P., di Catanzaro sede di Soverato, con la quale si comunica l'esito favorevole delle analisi batteriologiche effettuate dall'ARPACAL dei campioni di acqua prelevati presso le FF.PP di Piazza Casalnuovo e di Via Sele (campo giochi);

Preso atto quindi del rientro dei parametri nei limiti di potabilità previsti dal D.Lgs n. 31 del 02/02/2001;

Ritenuto quindi di revocare l'Ordinanza di non potabilità n. 62 del 21.09.2017;

Visti:

- il Testo Unico Leggi Sanitarie;
- Visto l'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

ORDINA

La revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 62 del 21.09.2017 di divieto di utilizzo per usi potabili dell'acqua distribuita dal pubblico acquedotto comunale ed in particolare FP Piazza Casalnuovo e FP Via Sele (campo giochi);

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza ed al relativo contenuto mediante affissione di manifesti nonché attraverso pubblicazione sul sito internet comunale;

Che la presente ordinanza venga trasmessa in copia alla Polizia Municipale ed all'Unità Operativa Igiene e Nutrizione - A.S.P., di Catanzaro sede di Soverato

Ai sensi dell'art. 3, 4° comma della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive mm. e ii., contenente "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al TAR di Catanzaro entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto da parte dei destinatari ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti da medesimo.

Dalla Residenza Municipale, li 06/10/17

IL SINDACO
F.to Alessandro Doria